



Porto di San Benedetto del Tronto

Ordinanza n. 87 del 16/07/2025

- OGGETTO** OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA DEMANIALE MARITTIMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI “FESTA MADONNA DELLA MARINA 2025” PREVISTE NELLE GIORNATE DEL 26 E 27 LUGLIO 2025.
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;



- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 18-bis del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata, anche per finalità sportive;
- VISTI** gli artt.5 comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n.495, per la parte applicabile;
- VISTA** l'istanza acquisita al prot. recante n. E-11437 del 18/06/2025 presentata dal Preg.mo Don Patrizio Spina per poter fruire di spazi demaniali marittimi nell'ambito portuale di San Benedetto del Tronto per lo svolgimento delle celebrazioni religiose in onore della Madonna della Marina di San Benedetto del Tronto, con occupazione suolo demaniale marittimo per il posizionamento di palco e sedie presso l'area antistante la banchina di riva Malfizia nel porto di San Benedetto del Tronto, previste nelle giornate del 26 e 27 luglio p.v., con annessa richiesta di delimitazione dell'area in oggetto con transenne per la giornata di sabato 26 luglio p.v. dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
- VISTA** la nota prot. U-13650 del 11/07/2025 di questa Autorità con cui sono stati richiesti gli adempimenti necessari per l'avvio e le successive determinazioni di competenza, nonché le relative valutazioni ed attività di competenza alla locale Autorità Marittima e alla Divisione Safety-Security di questo Ente;
- VISTO** il pagamento del canone dovuto dall'istante giusta quietanza del 11/07/2025 assunta al prot. n. E-13667 del 11/07/2025;
- VISTE** le valutazioni corredate da prescrizioni partecipate dalla locale Autorità Marittima con comunicazione prot. 11541 del 15/07/2025, acquisita al prot. n. E-14044 del 15/07/2025;
- VISTO** il parere favorevole espresso dalla Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza di questo Ente, con comunicazione del 16/07/2025;
- VISTA** l'ulteriore comunicazione assunta al prot. n. E-14208 del 16/07/2025, con la quale il Preg.mo Don Patrizio Spina ha, altresì, richiesto il permesso per sostare dopo la celebrazione della Messa del sabato 26 luglio 2025 delle ore 19:00, per un momento conviviale (con la



previsione dell'installazione di 2 tavoli e 25 sedie per permettere di sostare al piccolo rinfresco);

RITENUTO

di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità alla azione del presente provvedimento di polizia marittima assentendo, per quanto di stretta competenza di questo Ente, le attività di cui alla manifestazione in argomento, la fruibilità delle aree domandate e la allocazione degli apprestamenti richiesti per l'evento religioso di che trattasi;

CONSIDERATO

che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che, nelle giornate del 26 e del 27 luglio 2025, indicativamente dalle ore 15:00 fino alla conclusione delle celebrazioni religiose riconnesse, si terranno presso l'area antistante la banchina di riva Malfizia nel porto di San Benedetto del Tronto le celebrazioni in onore della Madonna della Marina di San Benedetto del Tronto.

A tal riguardo, l'organizzazione ha previsto la installazione di un palco e di sedie presso l'area antistante la banchina di riva Malfizia, come meglio evidenziato nell'elaborato planimetrico che si allega alla presente Ordinanza per farne parte integrante.

Nella giornata del 26 luglio p.v., al termine delle celebrazioni religiose, prevista attorno alle ore 19:00, è assentita l'occupazione dello spazio antistante la Banchina di Riva Malfizia, per uno spazio ricreativo ad uso dei pescatori.

ORDINA

Art. 1

Ai fini della manifestazione di cui alle superiori premesse e per l'intera durata della stessa, tutti gli spazi preposti all'uopo, sì come evidenziati nella planimetria allegata, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso nella giornata di sabato 26 luglio p.v. dalle ore 15:00 alle ore 21:00 e nella giornata del 27 luglio p.v. dalle ore 18:30 fino alla conclusione delle celebrazioni in analisi, ad eccezione della sosta delle autovetture dei partecipanti all'evento collegato alla "Festa Madonna della Marina 2025".

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

È, altresì, interdetto ad ogni accesso il Molo Nord, coerentemente a quanto previsto nel vigente Regolamento Accessi del Porto di San Benedetto del Tronto di cui all'Ordinanza n. 117/2022.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia dell'istante Don Patrizio Spina.



Art. 2

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni da parte degli organizzatori e degli addetti a vario titolo coinvolti nelle attività riconnesse alle celebrazioni religiose ed ai riconnessi eventi organizzati:

- Le strutture funzionali allo svolgimento dell'evento dovranno essere poste ad almeno tre metri dal ciglio banchina e che siano adottati, inoltre, tutti gli accorgimenti/apprestamenti per evitare cadute accidentali in mare;
- Durante le operazioni di trasporto scarico deposito predisposizione installazione e montaggio delle strutture funzionali allo svolgimento dell'evento l'organizzatore dovrà adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata di persone e/o cose e nel rispetto altresì delle disposizioni recante nel D.Lgs. 81/2008;
- Tutti i manufatti e le attrezzature allestiti ai fini della manifestazione dovranno riportare le caratteristiche della facile ed immediata amovibilità;
- I suddetti manufatti ed attrezzature nonché i relativi dispositivi tecnologici (es. impianti di illuminazione, sistemi di amplificazione sonora, etc.) non dovranno mai costituire occasione di pericolo per la pubblica e la privata incolumità e dovranno risultare conformi alle regole dell'arte ed alle vigenti norme. A tal proposito, essi dovranno riportare caratteristiche tecniche di consistenza e montaggio necessari alla loro sicura stabilità anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse normalmente ricorrenti nella zona;
- Relativamente ai suddetti manufatti ed attrezzature dovranno essere prodotti, da parte dei rispettivi soggetti installatori, le dichiarazioni di corretto montaggio nei termini di legge;
- L'installazione dei suddetti manufatti ed attrezzature non dovrà comunque comportare modifiche o alterazioni di sorta all'attuale stato delle infrastrutture portuali esistenti;
- Rispetto della vigente normativa in materia antinfortunistica e sicurezza luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi e di sicurezza in generale nonché in materia ambientale, urbanistica ed edilizia e di utilizzo del demanio marittimo e nel rispetto di ogni altra vigente disposizione che disciplina le attività che si andranno a svolgere;
- Al termine della manifestazione in argomento, entro il tempo massimo di n. 6 ore consecutive, i luoghi interessati dalla manifestazione medesima dovranno essere condotti in pristino stato, puliti e liberi da ogni materiale od attrezzatura riconducibile alla stessa manifestazione;
- Restano in capo al competente soggetto organizzatore tutti gli oneri e gli adempimenti necessari alla corretta gestione nonché al regolare smaltimento dei rifiuti che, di qualunque tipo, siano prodotti nell'ambito della manifestazione in argomento;
- Restano in capo al competente soggetto organizzatore tutti gli adempimenti e le incombenze per legge dovuti in ordine all'allestimento dei predetti manufatti ed attrezzature nonché dei relativi impianti tecnologici, ovvero allo svolgimento dell'evento in parola;
- L'organizzazione dovrà individuare e presidiare le vie di fuga con la prevista segnaletica di sicurezza;



- Per tutta la durata dell'evento dovrà essere disposto il controllo dell'area con l'ausilio di operatori di sicurezza dotati di uniformi ben visibili ed in contatto tra loro;
- Provvedere agli adempimenti richiesti da altri soggetti istituzionali, comunque, competenti e trasmetterne copia a questa Autorità di Sistema;
- Dovrà essere predisposta preventivamente a cura degli organizzatori apposita segnaletica idonea ad individuare l'area interdetta ad ogni altro utilizzo;
- Dovrà essere garantita la riduzione in pristino degli spazi utilizzati;
- Dovrà essere previsto un congruo e proporzionato numero di addetti da adibire a servizio d'ordine, specie durante la processione prevista dopo la celebrazione eucaristica, i quali avranno il compito di:
 - garantire la fruibilità della viabilità portuale da parte dei mezzi che dovranno accedere alle aree adiacenti lo spazio riservato;
 - garantire la piena fruibilità della viabilità stradale, e dei percorsi di accesso, ai mezzi di emergenza;
 - effettuare il monitoraggio delle fasi di afflusso e deflusso dei partecipanti alla manifestazione al fine di controllare e tenere separati i flussi di ingresso ed uscita dei partecipanti nonché la loro immissione nella sede stradale antistante;
- Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia di sicurezza in genere e prevenzione incendi, antinfortunistica, ambientale urbanistica e in materia di utilizzo del demanio marittimo;
- Rispetto del regolamento accessi approvato con Ordinanza n. 117/2023;
- I tavolini e le sedie da utilizzare per la consumazione degli alimenti siano di materiale prontamente amovibile e posti ad almeno 3 metri dal ciglio banchina;
- Non dovranno essere utilizzati dispositivi per la cottura di cibi e, comunque, è fatto divieto assoluto di utilizzare fiamme libere;
- Sia posta particolare cura nella gestione dei rifiuti prodotti, i quali dovranno essere smaltiti secondo le modalità prevista, evitando accidentali dispersioni degli stessi lungo le banchine e/o nello specchio acqueo antistante;
- Resta inteso che tale attività è da intendersi esclusivamente riservata ai marittimi imbarcati sui pescherecci e ai relativi familiari;
- Siano prontamente informate l'Autorità Marittima e l'AdSP del verificarsi di qualsivoglia inconveniente e/o pericolo durante lo svolgimento dell'attività in parola;
- Sono fatte salve ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza, ivi compresa l'acquisizione di nulla osta e/o eventuali altri atti di assenso del caso dovuti;
- Al termine dell'evento, l'area sia adeguatamente posta in pristino stato;
- E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

L'organizzatore, nella persona del parroco Don Patrizio Spina, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la locale



Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://porto.ancona.it/it/page/ordinanze>, nonché sull'Albo Pretorio dell'Autorità di Sistema Portuale: <https://porto-ancona.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 16/07/2025

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi
Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)